

# **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

## **Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011**

### 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs n. 28/2010, del d.m. n. 180/2010 e successive modifiche, e la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie devolute alla gestione di **Primarete srl**, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
2. Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie, in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, sia di carattere nazionale che internazionale e, in particolare, quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
3. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali.
4. Per lo svolgimento di singole procedure, **Primarete srl** potrà avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. Tali accordi sono reperibili all'interno del sito di **Primarete srl** ([www.Primarete.eu](http://www.Primarete.eu)).

### 2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso una delle Sedi di **Primarete srl**, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs n. 28/2010, con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
2. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto da **Primarete srl**, e reperibile sul sito [www.primarete.eu](http://www.primarete.eu), o in forma libera, purché contenga le stesse informazioni richieste dal suddetto modulo. Le parti possono depositare domande congiunte.
3. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:
  - a) la sede di **Primarete srl** presso cui si intende presentata la domanda;
  - b) i dati identificativi delle parti – istante e nei confronti della quale si desidera attivare la procedura - in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
  - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
  - d) breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
  - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
  - f) i dati identificativi del difensore della parte istante, nelle controversie di cui al co. 1bis, dell'art. 5, d. lgs. 28/10;
  - g) elenco di eventuali documenti allegati;
  - h) accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.
4. La domanda può contenere:
  - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
  - b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
  - c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di sostenere per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento.
5. Entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, la Segreteria, comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante:

- la data ed il luogo del primo incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- la data ed il luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata, la propria adesione e a partecipare personalmente al procedimento;

- l'avvertenza che, nelle ipotesi di cui all'art. 5, co. 1bis, d.lgs n. 28/2010, il primo incontro avrà luogo anche in mancanza di adesione della parte/i chiamata/e in mediazione.

La Segreteria informa, altresì, le parti delle conseguenze processuali di cui all'art. 8, co. 4bis, riconducibili alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro.

6. La Segreteria comunica, altresì, nel più breve tempo possibile, alla parte istante:

- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data del primo incontro di mediazione;

- l'eventuale comunicazione del rifiuto di aderire al tentativo di mediazione della parte invitata.

7. L'istante, in aggiunta a **Primarete srl**, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

8. Il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti.

9. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B).

10. Le parti possono chiedere che l'incontro di mediazione si tenga presso una Sede di **Primarete srl** diversa da quella presso cui è stata depositata la domanda di mediazione.

11. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati all'attenzione del solo mediatore, solo dopo aver aderito al primo incontro o previa autorizzazione dell'istante.

### 3. LA SEGRETERIA

1. La Segreteria di **Primarete srl**, con sede a Milano, amministra il servizio di mediazione, con l'ausilio della attività delle Sedi per quanto riguarda le procedure di competenza di queste ultime.

2. Presso ogni Sede, il Socio Responsabile si occupa della ricezione delle singole istanze di mediazione e di tutti gli altri atti e/o documenti depositati dalle parti, che dovrà provvedere ad acquisire elettronicamente ed inviare, a mezzo e-mail alla Segreteria, entro il giorno successivo al deposito.

3. La Segreteria di **Primarete srl** predispone un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione a cui viene assegnato un numero di ruolo progressivo per anno. Nel fascicolo vengono custoditi tutti gli atti del procedimento, escluse le eventuali comunicazioni riservate al solo Mediatore.

La Segreteria cura la tenuta del Registro Generale dei fascicoli.

4. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione prima della prosecuzione della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010.

5. La Segreteria provvede a ricevere ed effettuare tutte le comunicazioni destinate alle parti in relazione al procedimento avviato, garantendo la dovuta tempestività e formalità.

6. La Segreteria, avvalendosi anche del mediatore designato, può contattare le parti, al fine di organizzare l'incontro di mediazione.

7. Nei casi di cui all'art. 5, co. 1bis del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.

#### 4. SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso gli uffici di una delle Sedi di **Primarete srl**.

2. Il luogo di svolgimento dell'incontro è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. **Primarete srl** potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché potrà utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia, ai sensi dell'art. 7, d.m. n. 180/2010.

#### 5. NOMINA DEL MEDIATORE

1. La nomina del singolo mediatore è effettuata da **Primarete srl** nell'ambito di un apposito elenco di nominativi, formato in base agli standard di accreditamento e aggiornamento fissati dal d.m. 180/2010 e successive modifiche.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art. 3, comma 1) lett. b) del d.m. 145/2011, **Primarete srl** provvede alla nomina del mediatore ritenuto più idoneo secondo criteri inderogabili e predeterminati, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, del domicilio professionale del mediatore e della sua specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. La Segreteria provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali, indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare una nomina ispirata ad un criterio turnario. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, si potrà derogare alla turnazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

3. Ciascuna parte può richiedere a **Primarete srl** in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, che sarà valutata secondo gli elementi addotti.

4. Le parti possono individuare, congiuntamente o no, il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, la cui effettiva designazione spetterà in ogni caso a **Primarete srl**.

5. Sulla base degli accordi di cui all'art. 1, co. 4 del presente regolamento, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato da **Primarete srl**, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, **Primarete srl** può individuare un mediatore ausiliario che coadiuvi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

6. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di **Primarete srl**.

#### 6. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Oltre alle norme di legge, ciascun mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegato al presente Regolamento (Allegato C) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro due giorni dalla designazione, il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità e deve comunicare per iscritto alla Segreteria qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico, che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti, o una di esse, possono richiedere a **Primarete srl**, sulla base di giustificati e comprovati motivi, che si proceda nel più breve tempo possibile alla sostituzione del mediatore inizialmente designato. Laddove la richiesta delle parti trovi accoglimento, si procederà alla nomina di un altro mediatore.

6. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. **Primarete srl** provvederà alla sostituzione del mediatore designato qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta ed adeguatamente motivata che, in ogni caso, verrà valutata ed eventualmente accettata da **Primarete srl**. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere tempestivamente presentate a **Primarete srl**, che decide insindacabilmente e senza ritardo sulla loro accettazione.

7. La rinuncia all'incarico motivata da ragioni deontologiche attinenti al comportamento in mala fede tenuto da una o entrambe le parti durante la mediazione, non comporta l'obbligo di sostituzione del mediatore da parte di **Primarete srl**, potendo in tal caso essere disposta la chiusura del procedimento.

8. In casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda opportuno, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri, sulla base del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del tribunale. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

## 7. INCOMPATIBILITA'

1. A garanzia dell'imparzialità del mediatore, questi non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga con una delle parti rapporti di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o di natura personale ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato, o socio, o che eserciti la propria attività negli stessi locali.

2. Il mediatore, in particolare, non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera. Allo stesso modo egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

## 8. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Nelle mediazioni obbligatorie e disposte dal giudice ai sensi dell'art 5 co. 1 bis e co. 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nelle mediazioni c.d. facoltative le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

3. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione( spese di avvio e spese vive documentate ). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

4. Nel valersi dell'opera del mediatore le parti si impegnano a partecipare in buona fede al procedimento di mediazione, essendo consapevoli degli obblighi deontologici gravanti sul mediatore, tra cui l'eventuale dovere di interruzione del procedimento e/o rinuncia all'incarico.

5. Il mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

7. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti o della mancata partecipazione di una o più parti.

8. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

#### 9. PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concordemente richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione, la quale potrà essere contestuale oppure successiva all'incontro di mediazione.

2. Il mediatore potrà formulare la proposta di sua iniziativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d.lgs n. 28/2010, purché siano presenti tutti i centri di interessi coinvolti nella mediazione.

3. La proposta di cui al presente comma, potrà provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto fino a quel momento la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta del mediatore, laddove il mediatore non abbia inteso formularla contestualmente all'incontro di mediazione.

6. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di ricezione della risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata, a meno che la parte che tempestivamente abbia aderito alla proposta del mediatore accetti, comunque, l'adesione dell'altra, nonostante sia pervenuta in ritardo, fermo restando il termine di cui all'art. 6 del d.lgs n.28/2010.

7. Al successivo incontro, il mediatore darà atto a verbale delle risposte pervenute dalle parti, ovvero della mancanza di risposte entro il termine fissato.

8. Nel caso in cui taluna delle parti non si presenti, senza giustificato motivo, all'incontro successivo alla formulazione della proposta, il mediatore redigerà un verbale di mancata conciliazione.

9. Sino alla scadenza del termine di sette giorni sopra indicato, la Segreteria non darà alle altre parti alcuna comunicazione delle risposte eventualmente già pervenute. Al mediatore non è consentito di riportare a verbale risposte diverse dalla mera accettazione o dal mero rifiuto della sua proposta. In ogni caso, le parti, di comune accordo, possono richiedere al mediatore di proseguire l'incontro di mediazione, al fine di perfezionare, integrare o modificare i termini della proposta già formulata.

#### 10. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al primo incontro;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura.

3. Se è raggiunto un accordo, al verbale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata dal medesimo.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il verbale e l'allegato accordo sono depositati presso la Segreteria e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione più uno, oltre all'originale per **Primarete srl**. Qualora l'incontro si sia svolto presso una Sede, i relativi responsabili si impegnano a trasmettere una copia dei predetti documenti, per via telematica, alla Segreteria.

7. Tutti gli oneri, anche fiscali, derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

8. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato D), così come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del d.m. n.180/2010.

#### 11. RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la Segreteria, i responsabili delle Sedi, nonché tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in

occasione al procedimento di mediazione. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti di **Primarete srl**, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. E' garantito il diritto di accesso agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

## 12. INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento. Gli importi indicati nelle tabelle sono da intendersi al netto dell'IVA.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle tabelle allegate:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, co. 1bis e co. 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, Primarete srl decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo

comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Gli importi indicati nelle tabelle A e B potranno essere ridotti previo accordo con tutte le parti.

15. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora Primarete srl, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

### 13. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa, al criterio di competenza territoriale per l'individuazione dell'organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o, comunque, oggetto di negoziato;

b) la qualificazione ed il valore della controversia;

c) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare la comunicazione, compresi gli avvocati delle parti se presenti;

e) la forma e il contenuto dell'eventuale atto di delega a rappresentare e a conciliare;

f) la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002;

g) il rispetto della probità e lealtà nella partecipazione al procedimento di mediazione;

h) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia.

2. Nelle procedure promosse ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n.28/2010, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione.

3. In ogni caso, **Primarete srl** non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti alla mancata o ritardata effettuazione di comunicazioni richieste alla parte istante.

Parimenti **Primarete srl** non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze e prescrizioni dovute all'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, delle altre parti chiamate in mediazione e dei diritti dedotti.

4. Ai fini impeditivi ed interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare anche a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

#### 14. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le parti concordemente possono richiedere a **Primarete srl** di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, escluse quelle riguardanti i rapporti con **Primarete srl** e/o con il mediatore da essa nominato, nonché quelle ritenute o indicate come inderogabili dalla legge.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### 15. TIROCINIO ASSISTITO

1. **Primarete srl** consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito, prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso **Primarete srl**.
3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative alla riservatezza, all'inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

#### 16. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal 30 giugno 2015 e lo stesso, ed i suoi allegati possono essere modificati da **Primarete srl**. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Ai sensi dell'art 8, comma 1 del DM 180/2010 **Primarete srl** è obbligata a comunicare tutte le vicende modificative dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione, ivi compresa la modifica del regolamento che dovrà essere trasmessa al responsabile del registro per l'approvazione.

- ALLEGATO A - TABELLA DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE
- ALLEGATO B - TABELLA DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE VOLONTARIE
- ALLEGATO C – CODICE ETICO DI CONDOTTA DEI MEDIATORI (CODICE EUROPEO PER I MEDIATORI)
- ALLEGATO D - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE